

Circolare informativa per la clientela n. 10/2012 del 22 marzo 2012

MODELLO 730/2012 - NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Quadri del Modello 730/2012
- 2. Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2012
- 3. Modalità e termini di presentazione
- 4. Correzione ed integrazione del Modello 730/2012
- 5. Novità del Modello 730/2012
- 6. Flusso telematico dei Modelli 730-4

1. QUADRI del MODELLO 730/2012

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012 sono stati approvati, con le relative **istruzioni**, il **Mod. 730/2012**, relativo alla dichiarazione semplificata ai fini Irpef che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno **2012** per i **redditi 2011**, nonché il **Mod. 730-1**, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, il **Mod. 730-2** per il sostituto d'imposta e il Mod. 730-2 per il Caf, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il **Mod. 730-3**, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i **Modd. 730-4 e 730-4 integrativo**, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta e la bolla per la consegna dei Modd. 730 e/o 730-1.

Il **Mod. 730/2012** è il modello **base** che costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:

- Quadro A Redditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni:
- Quadro B Redditi dei fabbricati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale;
- Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in sei sezioni. Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d'imposta. Nella Sezione II vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati che non possono essere riportati nella Sezione I per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef, ove deliberata dall'ente locale. Nella Sezione V va indicata la particolare detrazione riconosciuta nel 2011 al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso mentre la Sezione VI dovrà essere compilata dai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000 lordi annui, per i quali dal 2011 è prevista l'applicazione di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo:
- Quadro D Altri redditi: nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
- Quadro E Oneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo quadro, che è costituito da sei sezioni, vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere dedotte dal reddito complessivo;
- Quadro F Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno indicati i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazione relativi all'anno 2011 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), gli acconti 2012 e la rateazione del saldo 2011 (Sezione V), le soglie di esenzione dell'addizionale comunale (Sezione VI), i dati da riportare se si compila il 730 integrativo (Sezione VII) e altri dati (Sezione VIII);
- Quadro G Crediti d'imposta: comprende sei sezioni, relative ai crediti d'imposta relativi ai fabbricati
 (Sezione I), al credito d'imposta per il reintegro di anticipazioni sui fondi pensione (Sezione II), al credito
 d'imposta per i redditi prodotti all'estero (Sezione III), al credito d'imposta per gli immobili colpiti dal
 sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Sezione V) e al
 credito d'imposta per mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Sezione VI);
- Quadro I Imu: il quadro va compilato dal contribuente qualora scelga di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal Mod. 730/2012 per pagare la nuova imposta municipale sugli immobili, prevista a decorrere dall'1.1.2012 dall'art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214, mediante compensazione nel Mod. F24.
 - L'utilizzo del Mod. 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in quanto:
- la compilazione è semplice e non richiede l'effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata Mod. Unico:
- la trasmissione all'Agenzia delle Entrate spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario incaricato:
- consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2011, da dichiarare nel 2012;

 permette al soggetto che presta l'assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Caf) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il Mod. 730 se possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati mediante il Mod. 730 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730. Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di dichiarazione congiunta, nel frontespizio del modello va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

Il Mod. 730 congiunto non può essere presentato in caso di:

- dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età:
- decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- **titolarità** di **uno** dei **coniugi**, nel 2011, di **redditi** che **non** possono essere **dichiarati** con il Mod. 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Mod. 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il **Mod. Unico 2012 PF**.

I coniugi devono indicare, ciascuno nel proprio Mod. 730, l'importo degli **acconti** versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef.

2. CONTRIBUENTI che POSSONO UTILIZZARE II MODELLO 730/2012

Il Mod. 730/2012, relativo al periodo d'imposta 2011, può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di **reddito**, possedute nel **2011**:

- redditi di **lavoro dipendente** e **assimilati**, tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi dei terreni;
- redditi dei fabbricati;
- redditi di capitale:
- redditi di lavoro autonomo occasionale per i quali non è richiesta la partita lva;
- alcuni redditi diversi (ad es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

I contribuenti che possono presentare il Mod. 730/2012 (se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti) sono:

- dipendenti, compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali;
- pensionati;
- soggetti che percepiscono **indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente (ad es. trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali**, **parlamentari** nazionali e altri titolari di **cariche pubbliche** elettive (ad es. consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2011 al mese di giugno 2012;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione del Mod. 770/2012 e delle dichiarazioni ai fini Iva e Iran

Possono utilizzare il Mod. 730/2012 anche i contribuenti che nel 2012 possiedono **solo redditi** di **co.co.co.** o collaborazione **a progetto**, presentandolo a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, purché:

- tali redditi siano percepiti almeno nel periodo compreso tra il mese di **giugno 2012** e il mese di **luglio 2012**, e
- siano conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Chi deve presentare la dichiarazione per conto dei **minori non emancipati**, degli **interdetti** e degli **inabilitati**, possono utilizzare il Mod. 730 solo se per questi contribuenti ricorrono le condizioni (ad es. tipologia di reddito) suindicate.

- I lavoratori con **contratto di lavoro a tempo determinato** di durata **inferiore all'anno** possono presentare il Mod. 730/2012:
- al sostituto d'imposta purché il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di aprile 2012 al mese di luglio 2012:
- ad un **Centro** di **assistenza fiscale** per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un **professionista** abilitato a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno da **giugno 2012** a **luglio 2012** ed essi conoscano i **dati** del **sostituto** che dovrà effettuare il conguaglio.

I lavoratori con **contratto a tempo indeterminato non** possono utilizzare il Mod. 730 se il rapporto di lavoro è già **cessato** al momento della **presentazione** della dichiarazione o sono a conoscenza che il rapporto di lavoro **cesserà prima** dell'effettuazione delle operazioni di **conguaglio**.

Non possono, invece, utilizzare il Mod. 730/2012 e, quindi, devono presentare il Mod. Unico 2012 PF o il Mod. Unico Mini 2012 i dipendenti e assimilati e i pensionati che, nel periodo d'imposta 2011, hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di partecipazione in società di persone;
- redditi di lavoro autonomo professionale (soggetti con partita Iva), anche in forma associata, da dichiarare nel Quadro RE (Redditi di lavoro autonomo) del Mod. Unico;
- **redditi diversi non** compresi tra quelli indicati nel **Quadro D**, righi D4 e D5, del Mod. 730 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende), da dichiarare nel **Quadro RL** (Redditi diversi) del Mod. Unico;
- redditi da plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- reddito proveniente da trust percepito quale soggetto beneficiario.
 - Devono utilizzare il Mod. Unico 2012 PF anche i soggetti che:
- devono presentare, oltre alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, una tra le dichiarazioni ai fini lva, lrap e sostituti d'imposta (Mod. 770 Semplificato e/o Ordinario);
- non sono residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto ai fini Irpef (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

Per adempiere gli obblighi di dichiarazione, i contribuenti possono rivolgersi alternativamente:

- ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato scelto autonomamente, oppure
- al proprio **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se esso ha comunicato entro il 15.1.2012 di prestare assistenza fiscale nel **2012**.

I **sostituti** d'imposta, anche se **non** prestano **assistenza fiscale**, devono effettuare le operazioni di **conguaglio** relative ai Modd. 730.

I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Le **modalità** per la **presentazione** della dichiarazione sono **differenti** a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del proprio **datore** di **lavoro** o **ente pensionistico** oppure di un **Caf** o **professionista**:

presentazione al sostituto d'imposta: il contribuente che presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e l'apposita busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef. In caso di dichiarazione congiunta, le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dei coniugi devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici del dichiarante;

presentazione al Caf o al professionista: il contribuente che si rivolge ad un Caf o professionista può consegnare il modello debitamente compilato (in tal caso nessun compenso è dovuto), oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef (Mod. 730-1) in busta chiusa, anche se non è espressa la scelta.

Per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, il contribuente deve **sempre** esibire al Caf o professionista la **documentazione** necessaria. Ad esempio:

- **certificazioni** attestanti le **ritenute** alla fonte ai fini Irpef, quali il **Cud 2012** (oppure il **Cud 2011** se **eventualmente rilasciato**, per i redditi percepiti nel 2011, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta **prima** che fosse disponibile lo schema di certificazione Cud 2012);
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri deducibili dal reddito e detraibili dall'imposta. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Inoltre non va esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% dell'Irpef, ricevute dei bonifici bancari o postali, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori.
 - Per gli interventi sulle **parti comuni**, la documentazione può essere sostituita **anche** da una **certificazione** dell'**amministratore** di **condominio** che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione Irpef del 41% o 36% e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- attestati di versamento d'imposta eseguito direttamente dal contribuente;

oneri deducibili o detraibili, ecc.);

• dichiarazioni **Mod. Unico** in caso di **eccedenze d'imposta** per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli **oneri deducibili** dal reddito complessivo e gli **oneri detraibili** dall'imposta lorda, il contribuente deve esibire la documentazione idonea a verificare il diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La documentazione relativa ai redditi 2011 dichiarati nel Mod. 730/2012 deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla, vale a dire fino al 31.12.2016, in caso di assistenza prestata sia dal sostituto d'imposta sia da un Caf o professionista, ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è diversa a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un Caf o professionista:

- assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta: il contribuente deve presentare al proprio sostituto d'imposta entro il 30.4.2012:
 - il Mod. 730/2012, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
 - il Mod. 730-1 con la scelta per la destinazione dell'otto per mille del cinque per mille dell'Irpef. Diversamente da quanto previsto in caso di presentazione della dichiarazione al Caf o professionista, al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria relativa alla compilazione del Mod. 730/2012 (ad es. documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione, fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2011, per
- assistenza fiscale prestata dal Caf o dal professionista: il contribuente deve presentare al Cafdipendenti o al professionista entro il 31.5.2012:
 - il **Mod. 730/2012**, già **compilato**; in alternativa è possibile chiedere l'assistenza per la compilazione;
 - il Mod. 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio.

4. CORREZIONE ed INTEGRAZIONE del MODELLO 730/2012

Nel caso in cui il contribuente riscontri **errori** commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un **Mod. 730 rettificativo**.

Se, invece, il contribuente si accorge di **non** aver fornito **tutti** gli **elementi** da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

- INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE che COMPORTA un MAGGIORE CREDITO, un MINOR DEBITO o un'IMPOSTA INVARIATA: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad es. per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad es. per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta, il contribuente può:
 - presentare entro il 25.10.2012 un nuovo Mod. 730/2012 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella «730 integrativo» del frontespizio. Il Mod. 730 integrativo va comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
 - presentare un Mod. Unico 2012 PF, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello può essere presentato entro l'1.10.2012 (in quanto il 30.9.2012 cade di domenica), dichiarazione correttiva nei termini, o entro il termine previsto per la presentazione del Mod. Unico relativo all'anno successivo, dichiarazione integrativa a favore.
- INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE in RELAZIONE ESCLUSIVAMENTE ai DATI del SOSTITUTO d'IMPOSTA: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25.10.2012 un nuovo Mod. 730/2012 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella «730 integrativo» presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del Mod. 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio».
- INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE in RELAZIONE ai DATI del SOSTITUTO d'IMPOSTA e ai DATI da cui EMERGA un MAGGIOR IMPORTO a CREDITO, un MINOR DEBITO o un'IMPOSTA INVARIATA: se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25.10.2012 un nuovo Mod. 730/2012 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella «730 integrativo» del frontespizio.
- INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE che COMPORTA un MINOR CREDITO o un MAGGIOR DEBITO: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. Unico 2012 PF.

Il Mod. Unico 2012 PF può essere presentato:

- entro l'1.10.2012 (in quanto il 30.9.2012 cade di domenica dichiarazione correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del Mod. Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998).

Si ricorda che la Legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha previsto l'aumento delle misure delle sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso. In particolare, relativamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, si versa:

- 1/10 (era 1/12) del minimo della sanzione in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 giorni dalla violazione (cd. ravvedimento breve). Pertanto la sanzione sale dal 2,5% al 3%:
- 1/8 (era 1/10) del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, in assenza di dichiarazione, entro un anno dalla violazione (cd. ravvedimento lungo). Pertanto la sanzione sale dal 3% al 3,75%;
- 1/10 (era 1/12) del minimo in caso di omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni.

Inoltre, l'art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha previsto, **dal 6.7.2011**, per la **regolarizzazione** degli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute **entro** i **15 giorni** dalla **scadenza**, un'**ulteriore riduzione** della misura della **sanzione** ridotta, pari allo **0,2**% per ogni giorno di ritardo fino al **quindicesimo**.

Gli **interessi** moratori vanno applicati sull'imposta o maggiore imposta non versata al **tasso legale** dell'**1,5%, dall'1.1.2011 al 31.12.2011**, e del **2,5% dall'1.1.2012**, per i giorni successivi alla scadenza e fino al giorno dell'effettivo versamento.

5. NOVITÀ del MODELLO 730/2012

Il Mod. 730/2012, relativo ai redditi dell'anno 2011, contiene alcune **novità**, illustrate di seguito.

- Quadro B Redditi dei fabbricati: è stato introdotto un regime sostitutivo di tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo presenti sul territorio nazionale e relative pertinenze (cd. cedolare secca). Sui canoni, assunti per il loro intero ammontare, è quindi prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 21% o del 19% (Quadro B Sezione I e II). È stato introdotto il nuovo codice 16 per indicare gli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione (Quadro B, Sezione I). Tale codice sostituisce il precedente codice 9 utilizzato nel Mod. 730/2011 o Mod. Unico 2011;
- Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati: le novità sono:
 - la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (Quadro C rigo C5);
 - la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro (Quadro C – rigo C14);
 - l'introduzione, a decorrere dall' 1.1.2011 e fino al 31.12.2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, di un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo di 300.000 euro (Quadro C rigo C15). Tale contributo riguarda solamente i redditi che non abbiano già subito ulteriori riduzioni (es. dipendenti pubblici e pensionati);
- Quadro E Oneri e spese: le novità riguardano:
 - l'eliminazione dell'obbligo di trasmettere tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia. Il contribuente dovrà, in sostituzione di tale comunicazione, indicare direttamente nel Mod. 730/2012 i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione del 36%, per i lavori iniziati successivamente al 14.5.2011 (Quadro E Sezione III-B righi da E51 a E53);
 - la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (Quadro E – righi da E61 a E63);
- Quadro F Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è stato rinviato il versamento del 17% dell'acconto Irpef e dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso periodo d'imposta (18.6.2012 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,4%).

6. FLUSSO TELEMATICO dei MODELLI 730-4

Il Provvedimento Agenzia Entrate 2.2.2012 ha approvato, con le relative **istruzioni** e **specifiche tecniche** per l'invio telematico, il **modello** «*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modd. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*».

In particolare, tale modello deve essere **trasmesso**, direttamente o tramite intermediari abilitati, **entro** il **31.3.2012**:

- dai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, che intendano ricevere direttamente i Modd. 730-4;
- dai sostituti d'imposta che per la ricezione dei Modd. 730-4 si avvalgono di **soggetti incaricati** alla **trasmissione** delle dichiarazioni, per comunicare il **codice sede Entratel** dell'intermediario prescelto;
- dai sostituti d'imposta appartenenti ad un gruppo che per la ricezione dei Modd. 730-4 si avvalgono di una **società** dello **stesso gruppo**, per comunicare il **codice sede Entratel** della società incaricata.

Come precisato nel Provvedimento di approvazione del modello, in assenza di variazione dei dati forniti, il modello di comunicazione non deve essere presentato dai **sostituti d'imposta** che hanno **già ricevuto** nel **2011** in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i Modd. 730-4.